

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 24.06.2016 La Nuova Procedura Civile, 4, 2016



Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Come eccepire la non integrità del contraddittorio nel caso in cui non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti?

Va confermato il principio secondo il quale nel caso in cui la non integrità del contraddittorio non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti, e venga eccepita da una di esse, spetta alla parte che la deduce l'onere non solo di indicare le persone dei litisconsorti asseritamente pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'invocata integrazione e, cioè, i titoli in base ai quali i soggetti pretermessi assumono la veste di litisconsorti necessari, occorrendo a tal fine che vi sia un'indicazione nominativa degli stessi.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 7.3.2016, n. 4452

...omissis...

Preliminarmente occorre dare atto dell'ammissibilità del ricorso in esame ancorchè lo stesso risulti proposto avverso sentenza che, in applicazione di quanto disposto dall'art. 354 c.p.c., ha dichiarato la nullità della sentenza appellata, per la mancata partecipazione al giudizio di primo grado di soggetti ritenuti litisconsorti necessari, disponendo per l'effetto la rimessione della causa dinanzi allo stesso giudice di primo grado.

In tal senso occorre segnalare come il contrasto esistente presso questa Corte in ordine alla stessa ammissibilità della ricorribilità immediata delle sentenze di appello che abbiano ritenuto, in base alle previsioni di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., di dover dichiarare la nullità della sentenza impugnata, disponendo la rimessione della causa al giudice di primo grado, sia stato di recente risolto dall'intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 25774 del 22/12/2015, la quale ha affermato il principio di diritto secondo cui è immediatamente impugnabile con il ricorso per cassazione, la sentenza con cui il giudice di appello, nei casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., riforma o annulla la sentenza di primo grado, rimettendo la causa al giudice a quo. Trattandosi di sentenza definitiva, essa non ricade nel campo di applicazione del divieto, dettato dal novellato art. 360 c.p.c., comma 3 di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi le sentenze su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo davanti al giudice che le ha pronunciate, essendo la trattazione della causa destinata a proseguire dinanzi allo stesso giudice in vista della decisione definitiva.

Poichè nella fattispecie la Corte distrettuale, nel rilevare il vizio del procedimento di primo grado, rappresentato dalla mancata partecipazione di soggetti ritenuti essere litisconsorti necessari, ha definito il giudizio innanzi a sè, provvedendo anche all'adozione di un capo relativo alle spese di lite, la sentenza in oggetto esula, alla luce di quanto puntualizzato dal precedente sopra citato, dalle ipotesi in cui è esclusa l'immediata ricorribilità in cassazione, non residuando pertanto dubbio alcuno circa l'ammissibilità del mezzo di gravame proposto.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e art. 102 c.p.c., sostenendosi che il giudice di appello avrebbe accolto l'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio sollevata dalle appellanti senza che le stesse, in contrasto con quanto costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, avessero fornito la prova circa l'esistenza di altri litisconsorti necessari. In particolare la Corte distrettuale avrebbe fondato il proprio convincimento sulla semplice produzione di un albero genealogico ad opera delle intimate, il quale però non fornisce alcuna indicazione nè in relazione all'effettiva esistenza in vita dei parenti della de cuius nè in riferimento alla effettiva sussistenza di un rapporto di parentela, trattandosi all'evidenza di un documento unilateralmente predisposto dalla controparte e privo di adeguati riscontri.

Il motivo è infondato.

Ed invero, premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 14 gennaio 2010 n. 474) nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione di un testamento olografo per nullità, in considerazione dell'unità del rapporto dedotto in giudizio, sussiste litisconsorzio necessario anche nei confronti di tutti gli eredi legittimi, in quanto l'eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento ed alla conseguente apertura della successione legittima (conf. Cass. 23 febbraio 2001 n. 2671; Cass. 27 aprile 2005 n. 8728), la sentenza impugnata ha ritenuto che le appellanti avessero soddisfatto l'onere probatorio gravante su colui che invoca la non integrità del contraddittorio, avendo indicato sia i nominativi degli eredi, sia i loro indirizzi, così come il rapporto di parentela esistente con la testatrice.

Occorre a tal fine ricordare che secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 16 marzo 2006 n. 5880), nel caso in cui la non integrità del contraddittorio non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti, e venga eccepita da una di esse, spetta alla parte che la deduce l'onere non solo di indicare le persone dei litisconsorti asseritamente pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'invocata integrazione e, cioè, i titoli in base ai quali i soggetti pretermessi assumono la veste di litisconsorti necessari, occorrendo a tal fine che vi sia un'indicazione nominativa degli stessi (cfr. Cass. 12 giugno 2006 n. 13571), senza che peraltro tale onere si estenda anche alla

dimostrazione dell'esistenza in vita di tali soggetti, della loro residenza, domicilio o dimora abituale (così Cass. 18 ottobre 2001 n. 12740).

Nella fattispecie, le intimate hanno provveduto, mediante la predisposizione dell'albero genealogico di cui si fa menzione in sentenza, a ricostruire i vari rapporti di parentela esistenti con la de cuius, pervenendo in tal modo ad individuare i soggetti che avrebbero potuto beneficiare, nella loro veste di eredi legittimi, dell'eventuale declaratoria di invalidità del testamento, in tal modo offrendo sia l'individuazione nominativa dei pretesi litisconsorti pretermessi - dei quali sebbene non onerati, hanno anche fornito le precise generalità ed il luogo di residenza - sia specificando quali fossero i presupposti di fatto (rapporti di parentela con la testatrice) che giustificavano la loro partecipazione anche al giudizio di primo grado.

Le critiche mosse all'operato del giudice di appello si risolvono a ben vedere nella sollecitazione ad una diversa valutazione dei fatti di causa e soprattutto ad un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie, istanze che non possono trovare accoglimento in sede di legittimità, stante la preclusione per questa Corte di procedere ad una nuova rivalutazione dei fatti di causa.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c. in relazione con il disposto di cui all'art. 565 c.c..

Deduce la ricorrente che la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere che i signori B.G. e B.F. potessero vantare diritti successori nei confronti della successione mortis causa di B.S.F., dovendosi pertanto escludere anche la loro qualità di litisconsorti necessari. In particolare, secondo l'albero genealogico ricostruito controricorrenti, ed al quale il giudice di appello avrebbe dato credito, tali soggetti sono parenti di quinto grado della testatrice, laddove invece emerge che la stessa aveva anche parenti di quarto grado, cosicchè in ragione della prossimità del grado, questi ultimi escludevano i primi dalla successione. Inoltre poichè occorre aver riquardo alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione, a tale data B.G. e B.F. non potevano ritenersi eredi legittimi, in quanto i parenti di quarto grado della de cuius, B.R., Ba.Fr. e B. S., sono deceduti solo dopo la morte della testatrice, spettando unicamente a questi ultimi la qualità dei soggetti legittimati alla partecipazione al giudizio.

Inoltre B.G. e B.F. non potrebbero invocare l'istituto della trasmissione del diritto di accettare l'eredità di cui all'art. 479 c.c., in quanto una volta deceduto il loro genitore, B.S. (parente di quarto grado della testatrice), avevano lasciato decorrere il termine prescrizionale di 10 anni senza compiere alcun atto di accettazione dell'eredità, e non potendo nemmeno invocare l'istituto della rappresentazione, in quanto il loro genitore e dante causa non era nè figlio, nè fratello della de cuius.

Anche tale motivo è destituito di fondamento.

In realtà, come si evince dalla lettura della sentenza impugnata, la stessa ha dichiarato la nullità della sentenza emessa dal Tribunale, assumendo il difetto di integrazione del contraddittorio per la mancata partecipazione al giudizio degli eredi legittimi della testatrice, senza tuttavia indicare nominativamente chi fossero gli eredi stessi

Sebbene il richiamo agli indirizzi indicati porti a propendere per il fatto che la Corte distrettuale abbia condiviso l'individuazione nei predetti B.F. e G., dei parenti della testatrice di cui si imponeva la presenza in causa, la stessa formulazione del motivo conferma la sostanziale correttezza della sentenza impugnata, in quanto, anche a voler ritenere che vi fossero dei parenti di grado più prossimo rispetto a quelli indicati dalle appellanti, la sentenza del giudice di primo grado sarebbe in ogni caso invalida in quanto emessa all'esito di un procedimento che non ha visto la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, individuabili, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, comunque nei parenti di quarto grado.

Il motivo risulta altresì infondato in quanto si dà comunque atto del fatto che uno dei parenti di quarto grado della de cuius, xxxxxxx circostanza questa che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, giustifica appieno l'applicazione in favore dei

predetti Bxxx dell'istituto di cui all'art. 479 c.c., essendo gli stessi figli di xxx.. Nè appare correttamente invocata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità, in quanto, anche a voler soprassedere circa il fatto che tale eccezione potrebbe essere legittimamente proposta solo da parte delle eredi testamentarie, e non anche da chi, come la ricorrente si è limitata ad impugnare il testamento, deducendo di avere un interesse alla sua declaratoria di invalidità, interesse che però prescinde da quello all'acquisto dei beni ereditari, in ogni caso alla fattispecie troverebbe applicazione la previsione di cui all'art. 480 c.c., comma 3, il quale per i chiamati ulteriori, laddove, come nel caso in esame, vi sia stata accettazione da parte dei precedenti chiamati (e cioè le controricorrenti, nella loro veste di chiamate per testamento, e come tali aventi un diritto poziore rispetto ai chiamati ex lege), prevede che il termine decennale di prescrizione cominci a decorrere solo una volta che sia venuto meno L'acquisto ereditario in favore dei precedenti chiamati. Ciò comporta che il termine decennale per l'accettazione dell'eredità da parte degli eredi legittimi potrebbe iniziare nuovamente a decorrere solamente una volta che sia stata definitivamente accertata l'invalidità del testamento, con il conseguente venir meno della chiamata testamentaria in favore delle controricorrenti.

Con il terzo mezzo di impugnazione, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., dolendosi la ricorrente del fatto che la Corte territoriale abbia compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello, giustificando tale decisione per l'intervento di una pronunzia "in rito".

Si deduce che, alla luce dei primi due motivi di ricorso, il giudice di appello, non potendo definire la causa in rito, avrebbe dovuto esaminare nel merito l'impugnazione, pervenendo al rigetto della stessa.

E' evidente, attesa la conseguenzialità, evidenziata dalla stessa argomentazione logica della ricorrente, del motivo in oggetto rispetto ai primi due già esaminati, che il rigetto di questi ultimi determina l'infondatezza anche di quello in esame.

In ogni caso lo stesso risulta infondato, posto che, una volta intervenuto l'accoglimento dell'appello, con la declaratoria di invalidità della sentenza impugnata, sebbene sulla base di una questione pregiudiziale suscettibile di rilievo d'ufficio, come il difetto di integrità del contraddittorio del giudizio all'esito del quale era stata pronunciata la sentenza impugnata, la parte formalmente soccombente deve essere individuata nell'appellata, e cioè xxxxxxxx non essendo pertanto la medesima legittimata a dolersi, in quanto parte soccombente, dell'erronea applicazione dell'art. 91 c.p.c..

All'integrale rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore delle resistenti, ed a tanto si provvede come da dispositivo che segue.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in favore delle controricorrenti, in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per compensi, oltre spese generali e ad accessori di legge.

